



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 09/02/2024, n. 230: Offerta economica. La modifica dei costi della manodopera nel corso del subprocedimento di verifica dell'anomalia comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo dell'offerta economica.

La sentenza ha giudicato legittima l'esclusione dalla gara di un operatore economico che la stazione appaltante aveva deliberato sul presupposto che la modifica-correzione del costo della manodopera e del monte ore lavorativo dal medesimo operata in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta si fosse tradotta nell'indebita rettifica di un elemento essenziale dell'offerta economica.

Il TAR Veneto ha, innanzitutto, ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando come, in relazione all'indicazione del costo della manodopera, il d.gs. n. 36/2023 abbia stabilito: all'art. 41, c. 14, che *"Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*; e all'art. 108, c. 9, che *"Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione (inciso che, secondo la Relazione predisposta dal Consiglio di Stato, è stato inserito proprio per dare certezza in ordine agli effetti derivanti dall'eventuale omissione dichiarativa), i costi della manodopera*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.

Ad avviso del TAR Veneto, i principi del raggiungimento dello scopo, di fiducia e di accesso al mercato devono ritenersi rivolti non solo nei confronti dell'Amministrazione, ma anche degli operatori economici privati i quali devono collaborare per il buon esito dell'affidamento; tali principi indubbiamente portano a circoscrivere le ipotesi di esclusione dalla procedura, ma non consentono di superare il divieto di modificazione del contenuto dell'offerta, di cui il costo della manodopera costituisce parte integrante.

Con riguardo alla fattispecie concreta, il TAR Veneto ha rilevato che l'operatore economico escluso aveva modificato non solo il costo orario della manodopera, ma altresì il monte ore complessivo, e che, senza la riduzione di quest'ultimo, la variazione del costo complessivo della manodopera, conseguente all'errore compiuto nella determinazione del costo orario, sarebbe risultato molto maggiore; di qui la conclusione che non si era trattato della mera ricomposizione di singole voci di costo, ma di una complessiva ridefinizione del costo della manodopera, che ha vanificato in radice l'obbligo di indicarlo già in sede di offerta a pena di esclusione.

[Consulta la sentenza](#)